

Il distacco transnazionale e le sue prospettive: attori e interventi nell'integrazione europea

*Alberto Mattei**

1. Le prospettive sul distacco.

I attori: l'intervento del Parlamento europeo

Per provare a capire le prospettive del distacco transnazionale della manodopera (direttiva 96/71/Ce), dopo la sua discussa evoluzione giurisprudenziale comunitaria, occorre prendere in esame le varie prospettive attorno cui ruota una sua possibile riforma o reinterpretazione. In questo senso, nella presente riflessione, si assume il punto di vista del «gioco degli attori» (Parlamento europeo; ripresa del dialogo tra le parti sociali europee; ruolo dei legislatori dell'Unione Europea e nazionali; dialogo tra le Corti, ossia Corte europea dei diritti dell'uomo e Corti nazionali), che può rivestire un'importanza cruciale proprio per apprendere fino in fondo quale sia il margine d'intervento (auspicabile) sulla direttiva e, più in generale, sui possibili contrasti al dumping sociale che imperversano nell'Unione a 27 Stati membri: come si tenterà di fare nell'analisi che seguirà, in questo gioco a più facce¹, ognuna in un diverso contesto, ma tutte amalgamabili e interdipendenti tra loro nel mercato unico europeo, nella ricerca di un'omogeneità di non semplice soluzione².

Il «diritto vivente», ossia le note sentenze della Corte di giustizia (Viking, Laval, Ruffert, Commissione c. Lussemburgo), ha provocato un am-

*Alberto Mattei è dottore di ricerca in Studi giuridici comparati ed europei (con indirizzo Diritto del lavoro) nell'Università di Trento.

¹ Come nel gioco del cubo di Rubik, evocato nelle sei facce-regole (internazionali, europee, leggi nazionali e regionali, contrattazione collettiva, regole connesse all'uso del contratto individuale di lavoro subordinato, regole sanzionatorie) da Zoppoli (2009a).

² In simili parole era stata posta la questione anni or sono: «globalizzazione, competizione, crescita, diritti fondamentali del lavoro, sono termini di una grande questione che travalica i confini degli Stati, ma che nello stesso tempo richiamano le responsabilità di ciascuno nella comunità internazionale», così già D'Antona (1998).

pio dibattito dottrinale – e non solo³ – che, da un lato, ha portato a criticare la giurisprudenza di Lussemburgo⁴, dall'altro, è stato salutato positivamente, in quanto ha messo in luce la necessità di una piena tutela dei diritti sociali; si è detto che tali pronunce hanno risvegliato i giuristi, in particolari quelli del lavoro, «da uno stato di torpore e pigrizia» (Zoppoli, 2009b).

La discussione non è rimasta isolata e ha coinvolto anche le istituzioni europee, in primis il Parlamento europeo, il quale il 22 ottobre 2008, pochi mesi dopo le sentenze⁵, ha adottato una risoluzione sulle sfide per gli accordi collettivi nell'Unione Europea, volendo costituire un monito per tutti gli

³ Le sentenze hanno anche condizionato l'operato degli attori economici, i quali, nei casi più recenti, hanno utilizzato tale giurisprudenza per limitare l'esercizio del diritto di sciopero. Oggi il mercato europeo sta affrontando un periodo di crisi e i soggetti colpiti maggiormente sono i lavoratori: lo sciopero assume sempre più importanza, in quanto strumento con il quale stabilizzare lo squilibrio che caratterizza il capitale e il lavoro. Non è un caso che negli ultimi anni si siano intensificati gli scioperi rilevanti sul piano comunitario, e sarebbe un errore credere che tali questioni abbiano come protagonisti solo i lavoratori provenienti dagli Stati dell'Est Europa; vedi Petrylaité, Woolfson (2006). È, inoltre, di un paio d'anni fa lo sciopero compiuto dai lavoratori inglesi contro la Total, impresa francese, che si è rivolto anche verso lavoratori italiani. Il caso nasce dalla decisione dell'impresa di appaltare a una ditta italiana (la Irem di Siracusa) la costruzione di un nuovo impianto. Dato che la ditta aveva deciso di impiegare lavoratori italiani e portoghesi, i lavoratori britannici hanno protestato al suono di *British jobs for British workers* (in un certo senso, era parallelo allo slogan *Swedish laws in Sweden* a seguito del blocco del cantiere della Laval nel 2004; vedi Lo Faro (2008). Come nel caso Laval, l'azione collettiva è nata nell'ambito di una prestazione di servizi, avendo come obiettivo quello di tutelare i lavoratori contro la riduzione dei salari. L'intera vicenda si è conclusa con l'assunzione di un centinaio di lavoratori inglesi, ma nel corso dei primi mesi del 2010 la Total ha ceduto la raffineria; vedi *Milano Finanza* del 10 marzo 2010. Per l'analisi del quadro d'insieme emerso a seguito della vicenda, vedi il Lindsey Report, *Report of an Inquiry into the Circumstances Surrounding the Lindsey Oil Refinery Dispute*, 16 febbraio 2009 (consultabile in www.efbww.org/pdfs/Lindsey%20Report.pdf). Le organizzazioni sindacali sono costrette a muoversi in uno spazio di incertezza, dato che nel momento in cui lo sciopero incide su una libertà economica si apre la concreta possibilità di un bilanciamento che conduca alla sua soppressione, così Orlandini (2008a).

⁴ Vedi per tutti Bercusson (2007), che ben prima della decisione della Corte del dicembre 2007 citava la preoccupata lettera della Ces che sollecitava il giudice comunitario a preservare le normative nazionali a tutela del diritto di sciopero, «in quanto espressione delle differenti esperienze storiche degli Stati comunitari, frutto di un precario equilibrio di interessi tra le parti sociali».

⁵ Ruffert (C-346/06) era di inizio aprile (3 aprile 2008), la Commissione c. Lussemburgo di metà giugno dello stesso anno (C-319/06, 19 giugno 2008).

operatori del diritto, sia sul piano nazionale sia su quello sovranazionale⁶. Innanzitutto, nella risoluzione, il Parlamento ha ricordato che l'obiettivo dei Trattati è quello di creare un mercato unico avente una dimensione sociale, nel quale siano quindi garantiti i diritti fondamentali di tutti i cittadini. A conferma di ciò si sono richiamati tutti gli atti comunitari che si sono mossi in tale direzione, quali l'art. 151 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (Tfue), riguardante la politica sociale dell'Unione Europea, il preambolo e il *considerando* n. 12 della direttiva 96/71/Ce sul distacco⁷, nonché le disposizioni contenute nella Carta di Nizza e la cosiddetta «clausola Monti», inclusa nel Regolamento Ce 2679 del 1998⁸, sul funzionamento del mercato interno riguardo alla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri.

La risoluzione ha affermato chiaramente che tra i diritti sociali e le libertà economiche non vi è alcuna gerarchia e che, pur essendo la libertà di prestazione dei servizi una «pietra angolare del progetto europeo» (punto 1), il suo esercizio deve essere temperato con i diritti fondamentali riconosciuti sul piano comunitario⁹, a maggiore ragione oggi, con l'efficacia di diritto primario dell'Unione della Carta di Nizza ai sensi dell'art. 6 del Trattato sull'Unione Europea, secondo il quale tale Carta «ha lo stesso valore giuridico dei Trattati». Inoltre, il Parlamento ha manifestato perplessità circa il riconoscimento dell'effetto orizzontale diretto agli artt. 49 (libertà di stabilimento) e 56 (libera prestazione dei servizi) del Tfue, riconoscimento che è condizione indispensabile per poter operare un bilanciamento tra le libertà economiche e il diritto di azione collettiva.

Altrettanta preoccupazione emerge riguardo all'introduzione del principio

⁶ Risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2008 sulle sfide per gli accordi collettivi nell'Unione Europea (2008/2085 INI). Inoltre, sul piano degli interventi formulati dal Parlamento, vedi Gottardi (2008) e Pizzoferrato (2010).

⁷ La norma afferma: «considerando che il diritto comunitario non osta all'estensione del campo di applicazione, da parte degli Stati membri, della loro legislazione, o all'estensione dei contratti collettivi sottoscritti dalle parti sociali alle persone che sono occupate, anche temporaneamente, sul loro territorio, anche se il loro datore di lavoro risiede in un altro Stato membro; che il diritto comunitario non vieta agli Stati membri di garantire con mezzi adeguati l'osservanza di queste norme».

⁸ Su cui *infra* § 2.

⁹ Tuttavia è anche consapevole che la giurisprudenza della Corte di Lussemburgo va nella direzione opposta, ed è per tale motivo che si rende necessario ribadire che le libertà economiche non possono ledere l'esercizio dei diritti sociali fondamentali.

di proporzionalità¹⁰, adottato nelle pronunce della Corte di giustizia, per valutare azioni poste in essere nei confronti di imprese che agiscono al fine di peggiorare le condizioni di lavoro dei propri dipendenti, e sull'interpretazione data alle libertà economiche, tale da legittimare le imprese ad aggirare le disposizioni nazionali¹¹. L'attenzione è rivolta anche alla stessa direttiva, in quanto si è sottolineato che essa non impedisce che gli Stati e le parti sociali possano richiedere al prestatore di servizi condizioni di lavoro più favorevoli; si è invitato il legislatore, poi, a un ampliamento della base giuridica della stessa.

In sostanza, si è trattato di una netta presa di posizione contro i principi fatti propri dalla Corte di Lussemburgo. Il documento si conclude con richieste agli Stati e alla Commissione europea: ai primi si chiede di applicare correttamente la direttiva 96/71/Ce e di operare al fine di migliorarne le misure di prevenzione, controllo e applicazione, mentre la Commissione è invitata a elaborare nuove proposte legislative al fine di colmare le lacune e le incongruenze attualmente presenti nella normativa comunitaria. Si sollecitano entrambi, infine, a contrastare le società fittizie e a intervenire per garantire un effettivo (ri)equilibrio tra diritti fondamentali e libertà economiche¹².

L'intervento del Parlamento, giunto a ridosso delle due pronunce della Corte, è tuttavia rimasto un caso isolato nelle istituzioni comunitarie e, a og-

¹⁰ Si è osservato «introdurre il principio di proporzionalità all'azione sindacale – contrattuale e conflittuale – soprattutto quando non sono predeterminati i criteri di confronto così come i gruppi di lavoratori coinvolti [...]; proporzionato a cosa?», in Wedderburn of Charlton (2008).

¹¹ Si prende posizione su quello che molti autori hanno definito «abuso del diritto», anche se, in realtà, è il diritto comunitario stesso che, allo stato attuale, legittima queste condotte. Sul punto vedi Pallini (2008), per il quale la Corte di Lussemburgo avrebbe dovuto sanzionare l'esistenza di un «abuso» del diritto comunitario insito nella scelta delle imprese di realizzare frazionamenti transnazionali artificiosi al fine di sfruttare le possibilità assicurate dagli artt. 49 e 56 del Tfu; *contra* Ingravallo (2009), il quale afferma che la nozione di «abuso del diritto», che include anche la nozione di «frode alla legge» e di «elusione della legge», ha un ambito ristretto e rigoroso, al fine di non ostacolare l'esercizio delle libertà fondamentali; non vi sarebbe elusione della legge quando l'operazione sia giustificata da valide ragioni economiche e presenti i caratteri di una normale operazione commerciale, sul punto anche Gestri (2003).

¹² Questo invito non è caduto nel vuoto: la Ces ha presentato, infatti, un protocollo sulla relazione tra libertà economiche e diritti sociali fondamentali alla luce del progresso sociale; vedi *infra* 2.

gi, non vi sono state altre nette prese di posizione¹³. Alla luce di tutto ciò l'intervento del Parlamento assume ancora più importanza, ma è evidente che richiede di essere accompagnato da un intervento più incisivo per la sua completa realizzazione. In conclusione, il Parlamento ha affermato che la suddetta libertà non può essere ritenuta «di rango superiore rispetto ai diritti fondamentali che figurano nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in particolare al diritto dei sindacati di intraprendere azioni di lotta, un diritto che è oltretutto in vari Stati membri garantito dalla costituzione», chiarendo – con specifico riferimento alle recenti pronunce della Corte di giustizia – che «le libertà economiche codificate dai Trattati dovrebbero essere interpretate in modo da non ledere l'esercizio dei diritti sociali fondamentali riconosciuti dagli Stati membri e dal diritto comunitario, fra cui il diritto di negoziare, concludere e applicare gli accordi collettivi e di ricorrere all'azione collettiva, e in modo da non limitare l'autonomia delle parti sociali che esercitano tali diritti fondamentali per promuovere gli interessi e la tutela dei lavoratori».

2. Il attore: le parti sociali e la ripresa del dialogo sociale con il Trattato di Lisbona

Le sentenze della Corte di giustizia hanno colpito con particolare forza il movimento sindacale europeo, ancora agli inizi del suo sviluppo. Per tale ragione la dottrina ha invitato le organizzazioni sindacali a rialzarsi, dopo queste

¹³ Vedi il Rapporto a cura di Mario Monti, ex commissario al mercato interno (1995-1999) e alla concorrenza (1999-2004), che si è soffermato anche sulla normativa riguardante il distacco, precisando che ne andrebbe chiarita l'attuazione, in *Una nuova strategia per il mercato unico al servizio dell'economia e della società europea. Rapporto al Presidente della Commissione europea José Manuel Barroso*, 9 maggio 2010, p. 77, ripreso successivamente nell'*Atto per il mercato unico – dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia*, presentato nell'aprile 2011 dall'attuale commissario per il mercato interno, Michel Barnier, consultabile in http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_it.htm. In tale proposta, al punto 2.10 (coesione sociale), con riguardo alla normativa europea sul distacco si precisa, come punto chiave, l'obiettivo di una «legislazione destinata a migliorare e rafforzare il recepimento, l'applicazione e il rispetto nella pratica della direttiva sul distacco dei lavoratori, comprensiva di misure per prevenire e sanzionare qualunque abuso o elusione delle norme applicabili e affiancata da una legislazione mirante a chiarire l'esercizio delle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi accanto ai diritti sociali fondamentali».

vicende, e a riorganizzarsi al fine di offrire una tutela a tutti quei lavoratori che oggi ne sono privi¹⁴, attribuendo protezione anche alle azioni transnazionali¹⁵. Per questo, quindi, è necessario un intervento volto ad adattare l'organizzazione interna dei sindacati alla struttura attuale del mercato del lavoro.

Infatti, un'altra direzione verso cui muoversi è quella del dialogo tra le parti sociali, il quale tuttavia deve essere «riadattato e ripensato secondo le esigenze delle libertà fondamentali» (Migliorini, 2008). Altrettanto importante è sviluppare la cooperazione con le imprese, in altre parole la stipula di nuovi patti che inducano i datori di lavoro a comportamenti responsabili. Se si deciderà di intraprendere questo percorso sarà interessante vedere come si comporterà la Corte di giustizia, nel momento in cui le violazioni alla libertà di circolazione delle merci e dei servizi deriveranno da intese tra le parti sociali e le imprese stesse¹⁶.

Nel frattempo, la Confederazione europea dei sindacati (Ces)¹⁷ è già intervenuta attraverso due atti: il Protocollo sul rapporto tra libertà economiche e diritti sociali fondamentali, che a detta della Ces avrebbe dovuto essere allegato al Trattato di Lisbona, e la proposta di modifica della direttiva distacco¹⁸. Il Protocollo pone, quale principio cardine, quello della prevalenza, in caso di conflitto, dei diritti sociali fondamentali sulle libertà economiche. Queste ultime non possono essere interpretate in modo tale da aggirare le disposizioni nazionali e favorire quindi il dumping sociale: l'obiettivo è quello del «progresso sociale», che dovrebbe permettere non solo un miglioramento delle condizioni di lavoro, ma anche un esercizio effettivo dei diritti sociali fondamentali¹⁹. Il documento ha una valenza simbolica che, secondo talu-

¹⁴ In questo senso, Amoroso (2009) sottolinea come il sindacato abbia una struttura costruita in base al modello della fabbrica fordista e quindi, scomparsa questa, si rende necessaria una nuova organizzazione al fine di garantire una tutela al maggior numero possibile di lavoratori.

¹⁵ Vedi Sciarra (2009a).

¹⁶ Vedi Cella (2009).

¹⁷ Per un inquadramento della Confederazione europea dei sindacati prima dell'allargamento a Est dell'Unione, vedi Nunin (2001); anche, recentemente, Ciampani, Gabaglio (2010).

¹⁸ Tra le più recenti, Etuc (2010).

¹⁹ Al fine del suo raggiungimento si sono invitati gli Stati membri, nel recepimento degli atti comunitari, a rispettare la clausola di non regresso, quindi a promuovere uno sviluppo delle misure di protezione dei lavoratori.

ni commenti in dottrina, non potrà comunque influenzare l'operato futuro della Carta²⁰.

I sindacati hanno proposto, altresì, una revisione della direttiva 96/71, nella convinzione che essa rivesta un ruolo centrale nella definizione delle «regole del gioco», funzionali a garantire una leale concorrenza. I sindacati hanno condiviso l'opinione del Parlamento europeo, nel momento in cui ritengono che la prima modifica da apportare riguardi la base giuridica della direttiva, che deve essere ampliata fino a ricomprendere l'art. 151 del Tfe e contenere un esplicito riferimento all'obiettivo del miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori. Ancora una volta si cerca di trasformare i principi, come quello della promozione della dimensione sociale sul piano dell'Unione Europea, in strumenti di effettiva promozione dello sviluppo. Inoltre, la Confederazione ha proposto l'introduzione di una clausola sociale sul modello della «clausola Monti». Il tentativo – ad avviso di chi scrive – è certamente da apprezzare, anche se, come la dottrina ha sottolineato, detta clausola si è rivelata nei fatti priva di effetti, in quanto la Corte di Lussemburgo non vi ha mai fatto riferimento²¹. La modifica della direttiva dovrà puntare sul principio per cui la tutela offerta costituisce il minimo, sicuramente inderogabile al ribasso, ma certamente suscettibile di modifiche migliorative da parte delle norme legali o dei contratti collettivi²².

Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1 dicembre 2009, per quanto riguarda i contenuti sociali del Trattato alcune indicative novità si possono rinvenire nei titoli di apertura, sia del Trattato sull'Unione Europea (Tue) sia del Tfe, soprattutto nelle norme del Tue (art. 3) che enunciano i valori e gli obiettivi dell'Unione²³.

²⁰ Scettica al riguardo è Sciarra (2009b), pp. 39-ss: a suo parere, tale Protocollo non attribuirebbe al giudice comunitario nuovi strumenti.

²¹ Senza un mutamento di atteggiamento, anche rispetto al diritto secondario dell'Unione Europea, tutte queste clausole non produrranno alcun effetto significativo.

²² Romagnoli (1999) prevedeva per il diritto del lavoro dell'Unione Europea un futuro di cambiamento quando sottolineava come il «diritto del lavoro novecentesco sia ormai entrato in rotta di collisione, e lo trasforma dal diritto di frontiera che era in un diritto oltre le frontiere»; la progressiva denazionalizzazione potrebbe non essere l'esito di un processo di adeguamento a livello transnazionale orientato alla salvaguardia di un nocciolo duro di valori fondamentali, piuttosto «l'esito di una rovinosa concorrenza al ribasso tra diritti nazionali per effetto delle forze economiche che spadroneggiano nel mercato globale».

²³ «L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'e-

Il Titolo X del T_{fue} viene ora interamente dedicato alla politica sociale, che acquista così autonomia rispetto a istruzione, formazione professionale e gioventù: è un cambiamento apparentemente formale, ma che dà sicuramente il senso della rilevanza autonoma che le politiche sociali hanno assunto in Europa, almeno dal Trattato di Maastricht in poi. Nel Titolo si registrano due fondamentali novità, alle quali si aggiungono modifiche alle disposizioni precedenti finalizzate al rafforzamento, anche nell'ambito degli interventi in materia sociale, del ruolo del Parlamento europeo.

In primo luogo, all'art. 152 viene inserita una disposizione nuova sul dialogo sociale che prevede il riconoscimento e la promozione del ruolo delle parti sociali, da parte dell'Unione, al suo livello, e il contributo del «Vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione»²⁴ al dialogo sociale. La formalizzazione del Vertice sociale trilaterale è già in sé significativa, in quanto integra nella dimensione dell'Unione le prassi delle negoziazioni sociali concertative che si sono consolidate in quasi tutti i paesi europei²⁵. Inoltre, con la disposizione si attribuisce all'Unione nell'insieme – e non solo a una sua specifica istituzione (la Commissione, come previsto nell'art. 154 del T_{fue}) – il compito di promuovere il ruolo delle parti sociali «al suo livello» e di facilitare il dialogo tra le stesse, nel rispetto della loro autonomia. Si richiede così un ruolo più attivo nella promozione e nel supporto al dialogo sociale, non solo dando sostegno equilibrato alle parti, ma rispettandone l'autonomia²⁶.

È certo, inoltre, che l'art. 152 del T_{fue} debba comunque essere letto in combinato disposto con l'art. 11 del T_{ue}, in particolare con i suoi commi 2,

conomia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico»; sul punto vedi Gottardi (2010), pp. 563-ss.

²⁴ Il Vertice sociale trilaterale è stato istituito con decisione 2003/174/Ce del Consiglio del 6 dicembre 2003. Ha il compito di assicurare, su base permanente, la concertazione tra il Consiglio, la Commissione e le parti sociali: è infatti composto da rappresentanti al massimo livello della presidenza in carica del Consiglio, dalle due presidenze successive, dalla Commissione e dalle parti sociali. Esso consente alle parti sociali a livello europeo di contribuire, nell'ambito del dialogo sociale, alle diverse componenti della strategia economica e sociale integrata, anche nella dimensione legata allo sviluppo sostenibile, avviata dal Consiglio europeo di Lisbona nel marzo 2000 e completata dal Consiglio europeo di Göteborg nel giugno 2001.

²⁵ Vedi Bronzini (2010).

²⁶ Vedi Veneziani (2006), p. 485.

3 e 17²⁷. In questi ultimi si prevede, infatti, che «le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile» e che «al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell'Unione, la Commissione europea procede ad ampie consultazioni delle parti interessate»: una lettura combinata delle due disposizioni (art. 11 del TUE e art. 152 del TFUE) consente di radicare il «dialogo sociale» e la «consultazione delle parti sociali» sul principio di democrazia partecipativa, facendo sia dell'uno sia dell'altra dei veri e propri potenziali strumenti della governance europea²⁸.

Tuttavia rimane il dubbio se tale nuova valorizzazione della dimensione «autonoma» del dialogo sociale sia in qualche modo legata all'avvenuto sviluppo, nella prassi dell'ultimo decennio, di forme «volontarie» e «autonome» di negoziazione collettiva²⁹, o se, al contrario, essa sia esclusivamente dipesa da input esterni, proveniente dai redattori del Trattato di Lisbona e legata a interessi dei vertici dell'Unione e delle sue istituzioni, che hanno visto nel riconoscimento del dialogo una «necessità istituzionale», una modalità di rinnovamento della governance europea e uno strumento valido per superare lo squilibrio esistente fra Europa economica ed Europa sociale³⁰.

²⁷ Così Alaimo, Caruso (2010), p. 6.

²⁸ Così Alaimo, Caruso (2010), p. 7, i quali rilevano la circostanza che la nuova disposizione incanali il dialogo sociale europeo verso una maggiore autonomia e indipendenza rispetto al dialogo «codificato» nell'art. 154 del TFUE nel capo sulla politica sociale dell'Unione Europea; ciò lascia intravedere un «progressivo affrancamento del dialogo tra le parti sociali e del suo principale prodotto, la negoziazione collettiva, da forme istituzionalizzate di partecipazione degli attori sociali nell'attività di produzione normativa» dell'Unione in materia sociale.

²⁹ Vedi Ales (2007), con i riferimenti bibliografici anche alla dottrina europea; Lo Faro (2007); recentemente, Comandè (2010).

³⁰ Nei primi commenti al nuovo art. 152 del TFUE non mancano opinioni favorevoli a quest'ultima lettura: il recupero in senso autonomistico del dialogo sociale – visibile nella nuova disposizione, soprattutto se la si legge in comparazione con l'art. 154 del TFUE – sarebbe pressoché eteroindotto, al punto che il rapporto tra regolazione positiva del dialogo nel diritto primario dell'Unione e sistema di relazioni industriali europee potrebbe essere descritto come un «sistema di spinte eteronome verso soluzioni autonome», come riportano Alaimo, Caruso (2010), p. 8; i quali, inoltre, aggiungono che il nuovo art. 152 del TFUE non renderebbe di facile prognosi lo sviluppo di un dialogo sociale genuinamente autonomo, capace di esprimere una «reale dialettica contrattuale» fra le parti sociali (considerata elemento mancante a livello dell'Unione, per via del privilegio accordato al coinvolgimento delle parti sociali nei processi di produzione normativa comunitaria: art. 154 del TFUE) e un indipendente e genuino sistema di relazioni industriali a livello europeo.

Per come prefigurato dalla nuova disposizione, e collegato al principio di democrazia partecipativa e, pertanto, finalizzato anche alla riduzione del deficit democratico dell'Unione e al miglioramento della sussidiarietà orizzontale, il dialogo fra le parti sociali si sarebbe solo trasformato, secondo tale idea, da «risorsa regolativa» dell'ordinamento comunitario³¹ a «risorsa di legittimazione democratica» dell'Unione³². Tuttavia, se si guarda alle diverse e complesse tendenze evolutive che il dialogo sociale e la negoziazione collettiva a livello europeo hanno assunto negli ultimi anni nella prassi, e in particolare allo sviluppo di forme «volontarie» o «autonome» di negoziazione diverse dalla cosiddetta contrattazione collettiva «comunitaria» o «istituzionale» (di cui all'art. 154 del Tfu), il nuovo art. 152 del Tfu si presta a una diversa e più articolata lettura.

Al fine di accreditare una simile interpretazione pare indispensabile sganciarsi da un «monolitico» punto di vista istituzionale, incapace di cogliere appieno le forme di regolazione di un ordinamento pluralistico come quello europeo, per adottare una prospettiva propria delle parti sociali e del sistema regolativo europeo dalle stesse alimentato. Se la norma è osservata anche da questa prospettiva, essa non appare soltanto il prodotto di un «arretramento spontaneo delle istituzioni dell'Unione a vantaggio delle parti sociali, ma anche il frutto di una progressiva “presa di coscienza in senso autonomistico” da parte di queste, grazie alla quale si è già assistito, nella prassi, a uno spontaneo avanzamento di forme diverse di *autonomous social dialogue* a livello europeo» (Palladino, 2010).

Di fronte a questa nuova norma del Trattato, sembra ci si trovi non solo di fronte a una funzionalizzazione del dialogo fra le parti sociali agli interessi verticisti dell'Unione, ma anche a un ulteriore riconoscimento formale di modalità di dialogo sociale autonome, diverse dalla forma istituzionalizzata dall'art. 154 del Tfu³³. Tale riconoscimento si aggiunge, rafforzandolo, a

³¹ Per tutti, Lo Faro (1999).

³² Alaimo, Caruso (2010), p. 9; ma la sua promozione rientrerebbe, pur sempre, in una precisa volontà delle istituzioni comunitarie di auto-limitarsi, sia pure, questa volta, al fine di migliorare la governance europea.

³³ La contrattazione collettiva «comunitaria» o «istituzionale» del cosiddetto «procedimento integrato», così Alaimo, Caruso (2010), p. 10. L'art. 154 afferma espressamente: «1. La Commissione ha il compito di promuovere la consultazione delle parti sociali a livello dell'Unione e prende ogni misura utile per facilitarne il dialogo, provvedendo a un sostegno equilibrato delle parti. 2. A tal fine la Commissione, prima di presentare proposte nel settore della politica sociale, consulta le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione dell'U-

quello già presente nell'art. 155, comma 1, del Tfu³⁴, nel quale è stato individuato il «punto di tangenza» fra ordinamento giuridico dell'Unione e sistema di regolazione sociale autonomamente generato dal sistema di relazioni industriali europee; e si aggiunge pure – se si vuole assumere una visione a tutto tondo delle novità oggi introdotte dal Trattato – al riconoscimento del diritto di negoziazione collettiva come diritto sociale fondamentale, la cui garanzia è ormai posta al livello del diritto primario dell'Unione (art. 6 del Tfu e art. 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea). Pertanto, il dialogo sociale – nelle sue variegate forme (contrattazione collettiva «comunitaria» o «istituzionale»; negoziazione sociale concertativa; *autonomous social dialogue*) e funzioni («risorsa regolativa»; «risorsa di legittimazione democratica» e strumento di governance europea; modello autonomo di regolazione sociale) – esce complessivamente rafforzato dal diritto dei Trattati, divenendo elemento chiave della strategia sociale dell'Unione e tratto identificativo del modello sociale europeo³⁵.

3. III attore: gli interventi diversificati dei legislatori interni

Le critiche maggiori, in realtà, andrebbero rivolte in modo particolare al potere legislativo, europeo e interno, colpevole di non aver preso una forte posizione a favore dei diritti sociali, anzi, di aver volutamente mantenuto una posizione defilata per lasciare che fosse la Corte ad assumersi la responsabi-

nione. 3. Se, dopo tale consultazione, ritiene opportuna un'azione dell'Unione, la Commissione consulta le parti sociali sul contenuto della proposta prevista. Le parti sociali trasmettono alla Commissione un parere o, se opportuno, una raccomandazione. 4. In occasione delle consultazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, le parti sociali possono informare la Commissione della loro volontà di avviare il processo previsto dall'articolo 155. La durata di tale processo non supera nove mesi, salvo proroga decisa in comune dalle parti sociali interessate e dalla Commissione».

³⁴ Norma che stabilisce: «1. Il dialogo fra le parti sociali a livello dell'Unione può condurre, se queste lo desiderano, a relazioni contrattuali, ivi compresi accordi. 2. Gli accordi conclusi a livello dell'Unione sono attuati secondo le procedure e le prassi proprie delle parti sociali e degli Stati membri o, nell'ambito dei settori contemplati dall'articolo 153, e a richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base a una decisione del Consiglio su proposta della Commissione. Il Parlamento europeo è informato. Il Consiglio delibera all'unanimità allorché l'accordo in questione contiene una o più disposizioni relative a uno dei settori per i quali è richiesta l'unanimità a norma dell'articolo 153, paragrafo 2».

³⁵ Vedi Veneziani (2006), p. 476.

lità del bilanciamento³⁶. E è evidente l'assenza di una presa di posizione a seguito delle pronunce del 2007 e 2008, ma pesa ancora di più la scelta operata all'atto dell'introduzione del Trattato di Lisbona: tale sede sarebbe stata, probabilmente, la più appropriata per sancire, una volta per tutte, la primazia dei diritti sociali sulle libertà economiche in caso di contrasto fra le stesse. Ciò non è accaduto, poiché la Carta di Nizza viene incorporata all'art. 6 del Trattato dell'Unione Europea (Tue)³⁷. È indubbio che ciò costituisca un passo in avanti, ma probabilmente non sarà sufficiente per garantire ai diritti sociali una piena ed effettiva tutela³⁸. Il Trattato di Lisbona, inoltre, ha confermato l'assetto precedente, nel momento in cui esclude dalla competenza dell'Unione Europea la materia dello sciopero, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (Tfue)³⁹.

Al silenzio del legislatore dell'Unione Europea si contrappone, in alcuni ordinamenti, un'intensa opera di riorganizzazione della normativa interna al fine di renderla conforme ai dettami della Corte di giustizia. Si fa riferimento, in maniera particolare, alle proposte di riforma presentate in Danimarca e Svezia. In Danimarca, una commissione di nomina governativa ha proposto di modificare la legislazione in materia di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, prevedendo la legittimità del diritto di sciopero solo se volto a estendere ai lavoratori distaccati trattamenti equivalenti a quelli dei lavoratori danesi⁴⁰.

³⁶ Vedi Pallini (2008), p. 26; l'autore critica il silenzio della politica europea, che affida questioni particolarmente delicate a un organo giudiziario di nomina intergovernativa, e la propensione di Parlamento e Consiglio a non affrontare le questioni per rinviarle al giudice comunitario, che a oggi è «l'unico motore in grado ancora di far marciare in direzione dell'integrazione».

³⁷ Anche se vi è l'affermazione da parte di una recente pronuncia della Corte di Giustizia, C-555/07, Küçükdeveci, 19 maggio 2010, p. 22, per la quale «va del pari rilevato che l'art. 6, n. 1, Tue, enuncia che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea ha lo stesso valore giuridico dei Trattati». Riprende anche le conclusioni più recenti degli Avvocati generali della Corte di giustizia di Lussemburgo; Caruso (2010).

³⁸ Vedi Orlandini (2009); *contra*, Caruso (2009), il quale ritiene che grazie all'adozione del Trattato di Lisbona sarà possibile limitare la giurisprudenza «creativa» della Corte di giustizia.

³⁹ Caruso (2010), p. 41, ritiene che l'assenza di competenza comunitaria in materia contraddica il riconoscimento dei diritti sociali fatto dalla Carta di Nizza.

⁴⁰ Vedi Sciarra (2009b), p. 40; così anche, di recente, il rapporto di Pallini, Pedersini (2010).

Altro esempio riguarda l'ordinamento svedese, che è stato proprio uno di quelli a essere «travolti» dalla giurisprudenza di Lussemburgo: dopo la pronuncia relativa al caso Laval, il governo svedese ha presentato una proposta di legge, denominata «Lex Laval», che si proponeva di modificare la «Lex Britannia», emanata proprio con una finalità antidumping: tale proposta avrebbe avuto, come effetto, quello di aprire la strada a una competizione fondata sul ribasso delle condizioni di lavoro (cosiddetto *race to the bottom*)⁴¹. Dall'altro lato, si è deciso di intervenire anche sull'esercizio del diritto di contrattazione collettiva e sul diritto di sciopero, limitandoli, qualora siano esercitati nei confronti di datori di lavoro stranieri, e venga dimostrato che i lavoratori distaccati sono soggetti a condizioni di lavoro non inferiori a quelle fissate dai contratti collettivi svedesi; si prevede l'istituzione di una specifica autorità (The Swedish Work Environment Authority – Arbetsmiljöverket, Av) che svolgerà compiti di assistenza alle imprese, al fine di riuscire a determinare quali sono le condizioni inderogabili da applicare ai lavoratori⁴². La proposta di legge non ha, però, avuto consenso unanime: i socialdemocratici si sono opposti e hanno predisposto una proposta di legge alternativa, insieme con le organizzazioni sindacali⁴³.

⁴¹ Vedi Pallini, Pedersini (2010), pp. 15-ss.

⁴² I lavori per modificare la legislazione svedese sui *posted workers* sono iniziati pochi mesi dopo la pronuncia Laval, ossia già dall'aprile 2008, e la proposta è stata presentata al Parlamento, vedi www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0908038s/se090_8039q.htm (novembre 2009). Si deve tenere conto che il 19 settembre 2010 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Riksdag, il Parlamento unicamerale svedese. Il voto ha suscitato un'ampia eco internazionale a causa di tre grandi novità: la seconda sconfitta elettorale consecutiva del partito socialdemocratico, per la seconda volta nella storia della Svezia contemporanea, cioè da quando, negli anni trenta, Per Albin Hansson creò il welfare state scandinavo; la riconferma elettorale di un leader politico non socialdemocratico, il premier uscente Frederik Reinfeldt; infine, l'ingresso in Parlamento dei Democratici di Svezia, partito della destra ultra-nazionalista e xenofoba, desideroso di limitare l'immigrazione e fare uscire Stoccolma dalla Unione Europea, guidato dal giovanissimo Jimmie Akesson; un'analisi che rende conto del disorientamento della socialdemocrazia europea d'oggi, incapace di elaborare una piena conciliazione fra garanzie di libertà e diritti sociali, è di Berta (2010).

⁴³ Per una recente analisi sul caso svedese post-pronuncia Laval vedi Saccà (2010). Infatti, il Tribunale del lavoro scandinavo (Arbetsdomstolen) il 2 dicembre 2009 ha ammesso una responsabilità del sindacato svedese per danni, condannando i sindacati dei lavoratori edili svedesi al pagamento di 200 mila sek (22 mila euro) e il sindacato degli elettricisti al pagamento di 150 mila sek (16 mila euro), nonché circa 220 mila euro di spese legali, assumendo una posizione molto netta rispetto alle conseguenze giuridiche della dichiarazione di efficacia orizzontale dell'art. 56 del Tfe.

In ogni caso, come si può vedere, ciò che si vuole sottolineare è come la giurisprudenza della Corte di giustizia abbia notevoli riflessi sui singoli ordinamenti nazionali, determinando una modifica degli stessi.

Su un altro versante e in maniera diversa, il legislatore nazionale italiano, tramite l'interpello del ministero del Lavoro 33 del 12 ottobre 2010 è intervenuto nella materia del distacco transnazionale, nel rispetto dell'art. 3 del D.lgs 72 del 2000, di trasposizione interna della direttiva 96/71⁴⁴, affermando che i dipendenti di aziende straniere ubicate in uno dei paesi dell'Unione Europea che lavorano in Italia in distacco, devono ricevere un trattamento economico e normativo in linea con le condizioni previste per i lavoratori italiani. In particolare, il livello minimo retributivo di riferimento è costituito dal reddito di lavoro dipendente individuato secondo le norme italiane; al contrario, la retribuzione imponibile previdenziale su cui si calcolano i contributi è quella determinata sulla base della legislazione del paese straniero in cui si trova l'impresa inviante.

In linea con quanto affermato, in passato si è posto il problema nell'ordinamento interno di chiarire quali fossero gli obblighi concreti a carico delle imprese edili straniere operanti in Italia, con particolare riferimento alla necessità di possesso del Durc⁴⁵. Il ministero ha spiegato, in linea con

⁴⁴ Sulle critiche rivolte alla modalità con cui è stata trasposta la direttiva nell'ordinamento italiano vedi Orlandini (2008b).

⁴⁵ Con l'interpello 6 del 6 febbraio 2009, il ministero ha chiarito che ciò che forma materia tipica del Durc, o di altra documentazione equivalente rilasciata dal competente istituto del paese straniero, non può essere surrogato, nella sua funzione probante, dalla dichiarazione sostitutiva dell'interessato, né tanto meno dai modelli utilizzati per il pagamento dei contributi previdenziali. Il ministero riconosce a tale documento il ruolo di tutela del lavoratore e di contrasto all'evasione contributiva, soprattutto in quelle fattispecie in cui non sia possibile verificare l'effettiva posizione contributiva estera, come nei casi di distacco transnazionale. In tali fattispecie, essendo coinvolti differenti sistemi nazionali di sicurezza sociale, è elevato il rischio che i lavoratori non siano assicurati in alcun paese, ovvero che gli obblighi previdenziali nel paese di distacco non vengano rispettati; così Costa (2009). Tra l'altro, nel formulare il proprio parere, il ministero ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato 4035 del 25 agosto 2008 che, con riferimento alle imprese italiane e alla normativa Durc negli appalti pubblici, ha chiarito come, nella sua funzione di prova, non possa sostituirsi il Durc con un'autocertificazione o con la presentazione dei modelli F24 e dei bollettini di versamento postale utilizzati per il pagamento dei contributi previdenziali. In particolare, il Durc corrisponderebbe a un evidente interesse pubblico di contrasto all'evasione previdenziale, rappresentando uno strumento di certificazione ufficiale della regolarità dei versamenti dovuti agli istituti previdenziali, volto ad assicurare che gli appalti pubblici siano affidati a imprese in regola. Producendo un'autocertificazione, ovvero documenti differenti dal Durc, la stazione

il rispetto del principio di libera prestazione dei servizi, che si deve evitare di introdurre ostacoli burocratici che possano disincentivare il distacco dei lavoratori nei paesi dell'Unione Europea e, per questo (e non solo), ha affermato che le imprese europee devono iscriversi alla Cassa edile solo se già non effettuano versamenti presso una cassa analogo nel loro paese. La finalità era – ed è – quella di garantire gli stessi standard di tutela derivanti dagli accantonamenti imposti dalla disciplina contrattuale vigente nel sistema italiano⁴⁶.

4. (segue) L'intervento del legislatore dell'Unione Europea: il piano dell'informazione

Sul piano normativo il legislatore comunitario, operando all'interno – come prevede oggi il Trattato di Lisbona – dell'«economia sociale di mercato»⁴⁷ (ex art. 3, comma 3, del Trattato dell'Unione Europea), tramite l'approvazione di alcune direttive, sullo sfondo della tutela dei diritti di informazione «costituzionalizzati» ora con la Carta di Nizza (ex art. 27), è apparso attento alle dinamiche dei processi d'integrazione fra imprese, affermando la propria preoccupazione per le possibili distorsioni competitive e sociali che possono scaturire da un uso troppo disinvolto dei differenziali nazionali di tutela, e tentando di salvaguardare le prerogative sociali e sindacali⁴⁸.

Sul piano collettivo, l'elemento della rilevanza della dimensione transnazionale dei rapporti contrattuali di scambio è stato valorizzato dalla direttiva 94/45/Ce del 22 settembre 1994 sulla creazione dei Comitati aziendali europei (Cae), destinata a operare oltre i confini comunitari, concentrandosi

appaltante non sarebbe in grado di controllare se siano stati effettivamente assolti tutti gli oneri contributivi.

⁴⁶ Questa presa di posizione del ministero si colloca dunque sulla scia delle precedenti pronunce, non volendo perdere di vista la tutela dei lavoratori per i quali si accertano violazioni della parità di trattamento retributivo. In tal caso, ricorda il ministero, gli addetti alla vigilanza, una volta verificata l'esistenza di crediti retributivi dei lavoratori stessi, potranno agire nei confronti sia dell'impresa straniera sia di quella italiana, con la diffida accertativa che ha valore di titolo esecutivo. Per una prima analisi del documento, visto come chiarificazione sostanziale della trasposizione della direttiva 96/71 per la tutela della competitività delle imprese e difesa del sistema dei trasporti dal dumping, vedi Orlandini (2011).

⁴⁷ Vedi Gottardi (2010), pp. 57-ss.; scettici, al riguardo, sono Joerges, Rodl (2005).

⁴⁸ Vedi Alaimo (2009a).

soprattutto sul lato della mobilità della impresa⁴⁹. La direttiva si pone in controtendenza rispetto alle altre direttive rese in tema di diritti di informazione e consultazione, tutte caratterizzate dalla limitazione del relativo ambito di applicazione alla sola dimensione nazionale dell'impresa⁵⁰.

L'intervento comunitario ha senza dubbio contribuito, in misura rilevante, ad avviare un processo di costruzione di «nuove pratiche transnazionali»⁵¹, mettendo insieme nuovi modelli di solidarietà tra lavoratori di paesi diversi e di confronto costruttivo tra rappresentanze dei lavoratori e imprese transnazionali, mediante la previsione di forme comuni di rappresentanza di tutela oltre confine di alcuni fondamentali diritti dei lavoratori⁵².

La direttiva si propone di migliorare il diritto d'informazione e consultazione dei lavoratori senza confini nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensione comunitaria mediante la previsione dell'obbligo di costituire in ogni impresa o gruppo di imprese di dimensione comunitaria un Cae, ovvero una procedura di informazione e consultazione dei lavoratori. La stes-

⁴⁹ Nell'ordinamento interno è stata trasposta con il d.lgs. n. 74/2002, «Attuazione della direttiva del Consiglio, del 22.09.1994, 94/45/Ce, relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie». Infatti, recependo i contenuti dell'Accordo interconfederale siglato tra Confindustria, Assicredito e Cgil, Cisl e Uil il 27 novembre 1996, il decreto porta a compimento l'opera di trasposizione nel nostro ordinamento della direttiva che riconosce il diritto di informazione e consultazione ai lavoratori assunti presso un'impresa o un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie. A livello dottrinario, della sua dimensione transnazionale e della sua articolazione di gruppo vedi le riflessioni, intrecciate con gli aspetti della Convenzione di Roma, di Lyon Caen, Sciarra (1998). Nel corso degli ultimi decenni, a seguito delle numerose iniziative normative comunitarie intraprese a riguardo, la tematica del coinvolgimento dei lavoratori è stata oggetto di un rinnovato dibattito negli ambienti accademici; vedi AA.VV. (2006). La caratterizzazione in termini sempre più partecipativi dei sistemi di relazioni industriali dei vari paesi membri è stata sottolineata nel rapporto dei gruppi di esperti nominato dalla Commissione, che troviamo commentato nella raccolta di saggi curata da Biagi (2001). Da un punto di vista istituzionale ha avuto rilievo soprattutto la particolare applicazione, che con questa direttiva si è avuta, del principio di sussidiarietà nella sua duplice accezione, verticale e orizzontale, con la valorizzazione del ruolo dell'autonomia collettiva come fonte privilegiata per la disciplina della materia sociale rispetto alle fonti di natura legislativa; vedi Guarriello (1992); recentemente, nella dottrina tedesca, Blanke (2010); in quella francese, vedi Bethoux (2008).

⁵⁰ Vedi Arrigo (2003).

⁵¹ Uno strumento costantemente aggiornato sui Cae esistenti è il database dell'European trade union institute (Etui), *The Database on European on Works Council Agreements*, reperibile in www.ewcdb.eu.

⁵² In tal senso, vedi Lyon Caen, Sciarra (1998).

sa impone alla direzione centrale dell'impresa l'obbligo di riunirsi con la delegazione speciale di negoziazione al fine di fornire informazioni sulle scelte economiche e strategiche che la complessiva struttura imprenditoriale intende assumere. Tuttavia, va evidenziato che i diritti di informazione e consultazione di cui i Cae dispongono non sono stati costituiti per permettere un intervento di merito per la definizione e l'attuazione delle politiche industriali da parte delle imprese. Uno dei fattori di debolezza dell'azione dei Cae⁵³ è rappresentato dal fatto che la loro azione è apparsa destinata a rimanere circoscritta ai ristretti ambiti istitutivi della informazione e della consultazione, con il conseguente rischio di dar vita a un «mero scambio di opinioni»; in sostanza, «l'instaurazione di un dialogo tra i rappresentanti dei lavoratori e la direzione centrale o qualsiasi altro livello di direzione più appropriato», i cui risultati concreti sono, però, rimessi alla eterodeterminazione aziendale⁵⁴.

Le nozioni di informazione e consultazione più avanzate di quelle previste nella direttiva 94/45/Ce, e le procedure di coinvolgimento dei lavoratori orientate nel senso dell'anticipazione della consultazione rispetto al momen-

⁵³ La più significativa di tutte le pronunce della Corte di giustizia in tema afferma che «è indispensabile garantire ai lavoratori l'accesso alle informazioni che consentano di verificare l'esistenza di un'impresa o di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, a sua volta presupposto dell'istituzione di un Cae. L'obbligo di fornire tali informazioni grava sulla direzione degli stabilimenti di un'impresa di dimensioni comunitarie e sulla direzione delle imprese che fanno parte di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, anche se, dalla formulazione della disposizione, risulta che la portata di tali obblighi non può essere limitata dal lato dei datori di lavoro alla sola direzione centrale. Esso sussiste anche per le imprese che facciano parte di un gruppo, anche qualora non sia stato ancora accertato che la direzione alla quale i lavoratori si rivolgono è quella centrale. Inoltre, le informazioni riguardanti il numero di lavoratori in un gruppo di imprese non possono essere dissociate dalla questione relativa all'esistenza di un rapporto di controllo tra le diverse imprese considerate. È possibile, infatti, che i dati sulla struttura o l'organizzazione di un gruppo di imprese facciano parte delle informazioni indispensabili all'avvio delle trattative per l'istituzione di un Cae. Allo stesso modo, nella misura in cui lo richiede la facoltà per i lavoratori interessati o i loro rappresentanti di accedere alle informazioni necessarie per poter valutare se essi abbiano il diritto di richiedere l'avvio di trattative, può essere richiesta la trasmissione di ulteriori documenti che precisino e chiariscano il significato delle informazioni indispensabili per lo stesso scopo, purché siano necessari», C-62/99 del 29 marzo 2001, Bofrost; vedi Guarriello (2005).

⁵⁴ D'altronde, le procedure d'informazione e consultazione possono risolversi in meri adempimenti formali che l'impresa può decidere di assolvere soltanto nel momento terminale dell'iter decisionale.

to delle decisioni, sono contenute nelle successive direttive 2001/86/Ce, 2002/14/Ce e 2003/72/Ce⁵⁵.

Ora, a distanza di dieci anni⁵⁶ dal previsto riesame della direttiva 94/45/Ce, la nuova direttiva 2009/38/Ce è stata approvata dal Parlamento e dal Consiglio il 6 maggio del 2009⁵⁷. L'intervento comunitario resta circoscritto al solo profilo delle relazioni industriali, mentre la successiva produzione normativa in materia di coinvolgimento dei lavoratori è stata influenzata dall'accelerazione dei processi di modulazione dell'attività d'impresa su base transnazionale che sono indotti dalla globalizzazione. In altri termini, con la legislazione comunitaria di seconda generazione è divenuta strutturale la consapevolezza da parte del legislatore dell'esigenza di assicurare interventi più incisivi rispetto a quelli garantiti dalla direttiva 94/45/Ce, oltre la sfera meramente partecipativa⁵⁸.

Nell'ordinamento italiano, il testo legislativo per l'informazione e la consultazione collettiva è il d.lgs. 25 del 6 febbraio 2007, «Attuazione della direttiva 2002/14/Ce che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori», che ha creato «una *safety net* alla contrattazione collettiva che da sempre si occupa di questi diritti»⁵⁹.

Al di là della positiva generalizzazione del diritto di informazione e consultazione ai lavoratori nelle imprese che occupano più di 50 addetti, un nodo problematico di tale procedura è il meccanismo volto a garantire l'effettività e l'incisività delle previsioni legali. Se ne sollecita in dottri-

⁵⁵ Nonostante in dottrina si sia parlato di successo in termini di creazione di un nuovo modello di tecnica legislativa con questa direttiva, vedi Biagi (2000).

⁵⁶ L'art. 15 della direttiva 94/45/Ce prevedeva che entro il 22 settembre 2009 la Commissione riesaminasse, in consultazione con gli Stati membri e le parti sociali, le modalità di applicazione della direttiva, proponendo al Consiglio, se del caso, eventuali modifiche al testo originario; parla di delusione rispetto alle attese del lungo iter Alaimo (2009b).

⁵⁷ Direttiva 2009/38/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l'istituzione di un Comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, in *G.U.* L 122 del 16 maggio 2009, pp. 28-ss. La direttiva 94/45/Ce è abrogata con effetto dal 6 giugno 2011, data di entrata in vigore completa della presente direttiva; il termine ultimo di recepimento per gli Stati membri è stato il 5 giugno 2011. Vedi, di recente, Lunardon (2010).

⁵⁸ In questo senso, da ultimo, Scarponi (2011).

⁵⁹ L'espressione è di Verrecchia (2010); per una disamina del decreto vedi Napoli (2008); vedi anche Zoli (2008).

na, pertanto, un'interpretazione giurisprudenziale volta a chiarire «gli aspetti più controversi della direttiva e la relativa norma interna di attuazione, con particolare riguardo al profilo sanzionatorio e alle modalità di estensione delle norme ai datori di lavoro che non applicano contratti collettivi di lavoro» (Verrecchia, 2010, p. 22).

Per quanto riguarda, poi, il piano individuale del rapporto del lavoro, assume rilevanza, ai fini della presente riflessione, l'aspetto dell'informazione sui singoli rapporti di lavoro⁶⁰. La fonte normativa di riferimento, a livello comunitario, è la direttiva 91/533/Cee del Consiglio, approvata il 14 ottobre 1991, relativa «all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro». Fu approvata sulla base dell'allora vigente art. 100 del Trattato, ora art. 115 del Tfu, che costituisce la base giuridica per le iniziative comunitarie di avvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato interno⁶¹.

Gli elementi essenziali di cui i legislatori nazionali debbono imporre la comunicazione, previsti ai sensi dell'art. 2 della direttiva, sono un insieme eterogeneo di previsioni ritenute non tassative dalla giurisprudenza comunitaria⁶², in quanto il legislatore interno ha la facoltà di estendere il novero dei dati da comunicare: alcuni sono condizioni contrattuali, altri sono ele-

⁶⁰ La tutela lavoristica si differenzia, rispetto ad altri ambiti contrattuali, per la maggior importanza che riveste nelle fasi successive alla stipulazione; gli elementi che la legge mira a far conoscere al lavoratore sono non tanto quelli in grado di determinare il suo consenso, che anzi sono i più conosciuti, anche perché negoziati a livello individuale, bensì gli elementi utili all'equilibrata amministrazione del rapporto e alla tutela dei relativi diritti; per un'analisi del recepimento interno della direttiva con il d.lgs. 152/1997 e la prova documentale del contratto di lavoro, vedi Casale (2010).

⁶¹ Come riporta Casale (2010), p. 510, la direttiva faceva parte del piano di attuazione [29 novembre 1989, COM (89) 568 finali] della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori «al fine di promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della mano d'opera che consenta la loro parificazione nel progresso», come stabilito nell'art. 151 del Trattato, richiamato nel *considerando* della direttiva del 1991. La maggiore informazione a vantaggio del lavoratore si ritenne strumentale sia al buon funzionamento del mercato del lavoro sia alla tutela dei diritti dei singoli dipendenti, poiché fu necessario imporre a livello comunitario al lavoratore il documento indicante gli elementi regolativi essenziali del rapporto di lavoro.

⁶² In materia di clausola per lavoro straordinario, la Corte si è pronunciata nel caso Lange, C-350/1999, in *Diritto del Lavoro*, 2001, 2, p. 138, con nota di Bellomo.

menti che restano nella decisione datoriale (ad esempio, l'assegnazione di specifiche mansioni); per le informazioni riguardanti le obbligazioni del datore, la ratio della legge è mettere il lavoratore contraente debole in condizione di verificare, ed eventualmente pretendere, l'esattezza dell'adempimento datoriale, mentre per le informazioni sulle obbligazioni del dipendente, la ratio è metterlo nelle condizioni di adempiere e di ponderare le eventuali rimostranze datoriali, avendo ulteriormente l'effetto di orientare il contegno del datore sulla base della consapevolezza che il dipendente è al corrente dei propri diritti e dei limiti dei propri obblighi⁶³.

Inoltre, è interessante rilevare come vi sia una particolare previsione per chi presta l'attività senza confini, ossia i lavoratori espatriati (*expatriate employees*), valevole sia all'interno dell'Unione sia nei confronti dei paesi fuori dall'Unione. A norma dell'art. 4, qualora il lavoratore sia invitato a svolgere il suo lavoro per più di un mese in uno Stato membro alla cui legislazione il rapporto di lavoro è soggetto, devono essere precisate le seguenti informazioni supplementari: a) la durata del lavoro esercitato all'estero; b) la valuta in cui verrà corrisposta la retribuzione; c) se del caso, i vantaggi in denaro e in natura collegati all'espatrio; d) se del caso, le condizioni del rimpatrio del lavoratore⁶⁴.

In conclusione, la disposizione sui lavoratori destinati a espatriare può essere letta alla luce del quadro più generale che si è cercato di prendere in considerazione in tema di informazione, collettiva e individuale, collegato alle problematiche concernenti il distacco transnazionale della manodopera, laddove, a seguito delle pronunce del 2007 e 2008 della Corte di giustizia, il Comitato economico e sociale europeo ha ammonito «il Consiglio ad adottare la raccomandazione proposta relativa al rafforzamento della cooperazione amministrativa tra gli Stati membri, al miglioramento dell'accesso all'informazione da parte dei prestatori di servizi e dei lavoratori distaccati nell'ambito di un regime linguistico diversificato, e allo scambio di informazioni e di buone pratiche tra Stati membri all'interno di un comitato tripartito di alto livello, comprendente rappresentanti degli Stati membri nonché partner socio-economici di livello nazionale ed europeo, con l'obiettivo di rafforzare la direttiva 96/71/Ce e la protezio-

⁶³ Per un'analisi d'inquadramento poco dopo l'emanazione della direttiva del 1991, vedi Balandi (1993).

⁶⁴ Sul punto, vedi Casale (2010), p. 514.

ne dei lavoratori distaccati nel quadro della libera prestazione di servizi»⁶⁵. L'emanazione della direttiva distacco può essere inserita in questa (nuova) lettura, sullo sfondo dei diritti di informazione.

5. IV attore. Il dialogo fra le Corti: giurisprudenza della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu) e i «controlimiti»

L'attuale art. 6 del Trattato dell'Unione Europea (Tue) può essere idealmente distinto in due parti. La prima prende in considerazione la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, la quale con il Trattato di Lisbona – come visto – diviene giuridicamente vincolante, mentre la seconda attiene alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu), a sua volta in connessione con l'impianto dell'Unione Europea⁶⁶. In particolare, si prevede che l'Unione possa aderire a quest'ultima, con la precisazione che «i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali»; grazie a tale disposizione si consentirà all'Unione europea di aderire alla Cedu, superando lo scoglio degli ultimi anni che aveva condotto a una soluzione opposta⁶⁷. Occorre sottolineare che, mentre la Carta di Nizza diverrà «diritto dell'Unione Europea», i principi contenuti nella Cedu

⁶⁵ *Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema Distacco di lavoratori nell'ambito della prestazione di servizi. Massimizzarne i vantaggi e le potenzialità garantendo la tutela dei lavoratori*, COM(2007) 304 def. (2008/C 224/22), 30 agosto 2008; vedi anche Monti (2010), p. 77.

⁶⁶ Ai sensi dell'art. 6, comma 2 e 3 del Tue: «L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei Trattati. [...] I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali».

⁶⁷ Tale adesione, tuttavia, non è automatica, ma dovrà avvenire nel rispetto delle procedure fissate dal protocollo n. 8 annesso al Trattato. La Corte di Giustizia (28 marzo 1996), nel parere 2/94, ha stabilito che la Comunità non poteva aderire a tale Convenzione, poiché il Trattato non prevedeva alcuna competenza delle istituzioni comunitarie per emanare norme o concludere accordi internazionali in materia di diritti dell'uomo.

potranno essere solo usati quali «principi generali» del diritto dell'Unione Europea al pari delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.

Nonostante ciò, tale passaggio non è da sottovalutare. Il Trattato di Lisbona fa riferimento ai principi contenuti nella Cedu, che saranno definiti anche dall'opera della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale è da sempre attenta anche alla dimensione sociale. Già ora vi è uno scambio molto proficuo tra la Corte di giustizia e la Corte di Strasburgo, che da tempo utilizza come parametro di giudizio anche la Carta di Nizza.

A tal proposito, la Corte di Strasburgo si è pronunciata, nel corso del 2009, anche in merito all'esercizio del diritto di sciopero e, pur richiamando anch'essa la Carta di Nizza, è giunta a una soluzione diametralmente opposta a quella accolta dalla Corte di Giustizia nei casi *Laval & Co.* Ci si riferisce al caso *Enerji Yapi – Yol Sen v. Turkey*, deciso il 21 aprile 2009⁶⁸, in cui la terza sezione della Corte di Strasburgo, dando un'interpretazione estensiva dell'art. 11 della Cedu in materia di libertà di riunione e associazione, vi ha ricondotto anche l'esercizio del diritto di sciopero, il quale potrà quindi essere limitato nei soli casi ivi previsti. In particolare, «non può costituire oggetto di altre restrizioni oltre quelle che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui».

La sentenza è interessante, in quanto la Corte procede nella valutazione della modalità di esercizio dello sciopero senza entrare nel merito dello stesso, e arriva a dichiarare l'illegittimità di una circolare che limita il diritto di azione collettiva, qualora si applichi, in maniera indiscriminata a tutti i lavoratori, quando le misure in essa previste non siano proporzionali ai fini perseguiti e quando non venga attuato un bilanciamento con gli altri interessi di natura pubblica coinvolti.

La Corte di Strasburgo dà rilevanza a tutti gli strumenti internazionali che riconoscono il diritto di sciopero: le Convenzioni Oil, a prescindere da una loro ratifica nel singolo Stato nazionale⁶⁹, la Carta sociale europea e la Carta di Nizza, incorporata all'interno del Trattato di Lisbona, strumento poten-

⁶⁸ Commentata da Bronzini (2009); recentemente in Ewing, Hendy (2010).

⁶⁹ Nella sentenza *Demir e Baykara v. Turkey*, del 12 novembre 2009, p. 7, la Corte sottolinea come non rileva la ratifica degli strumenti internazionali da parte dello Stato, in quanto è sufficiente che tali strumenti denotino un'evoluzione dei principi applicati e mostrino un piano comune nella società moderna.

zialmente essenziale per verificare l'evoluzione della tutela dei diritti sociali⁷⁰. Infatti, la sentenza della Corte di Strasburgo può diventare il modello per una nuova tutela del diritto di sciopero: l'art. 11 della Cedu stabilisce che limitazioni all'esercizio del diritto possono derivare anche dalla necessità di proteggere diritti e libertà altrui e, probabilmente, tra tali libertà rientreranno anche quelle riconosciute come fondamentali dall'Unione Europea.

Il riferimento alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo assume importanza in quanto, pur ricordando che il diritto di sciopero non è assoluto, mostra una maggiore attenzione agli interessi coinvolti, escludendo un controllo nel merito delle azioni. Alla Corte di Giustizia si è criticato di non conoscere il linguaggio dei diritti sociali⁷¹: forse proprio il dialogo con la Corte di Strasburgo potrà colmare questa lacuna, indirizzandola verso una maggiore e più corretta ponderazione degli interessi coinvolti.

Altro possibile «dialogo con le Corti» è quello con le Corti costituzionali degli Stati membri. A tal riguardo, nell'ordinamento italiano, la giurisprudenza, chiamata a pronunciarsi sul bilanciamento del diritto di sciopero con la libertà di iniziativa economica, ha da sempre accolto la tesi per cui lo sciopero è illegittimo solo ove pregiudichi la produttività dell'impresa. Si tratta di una valutazione che non può che essere svolta caso per caso dal giudice, guardando alle modalità con le quali l'azione collettiva è stata realizzata⁷².

Lo stesso legislatore italiano è intervenuto bilanciando il diritto di sciopero, tramite la legislazione riformata nel 2000, con gli altri diritti fondamentali della persona, e in tali casi nessuno dei diritti coinvolti è stato leso nel proprio contenuto essenziale⁷³. Infatti, in caso di lesione di un diritto costi-

⁷⁰ Anche al di là del richiamo operato dal Trattato di Lisbona, non bisogna dimenticare che proprio l'art. 53 della Carta di Nizza prevede che le disposizioni della Carta non possano essere interpretate come limitative o lesive dei diritti riconosciuti anche dalla Cedu.

⁷¹ Vedi Sciarra (2009b), p. 49.

⁷² Corte Cassazione, n. 711 del 1980. A detta della dottrina italiana più autorevole: «L'art. 40 della Costituzione si pone come una delle norme nelle quali più acutamente si rileva il contrasto fra lo Stato sociale contemporaneo e lo Stato liberale. Mentre quest'ultimo si fondava sull'asserzione del principio di uguaglianza formale del cittadino di fronte alla legge, lo Stato sociale prefigurato dalla Costituzione tende alla realizzazione di una eguaglianza sostanziale, ponendosi così in polemica contro l'assetto esistente dei rapporti sociali ed economici, e impegnandosi alla sua trasformazione (art. 3, comma 2, Cost.)», recentemente in Carabelli (2009).

⁷³ Riforma del 2000 (legge 83) volta a ritoccare la legge 146 del 12 giugno 1990, «Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati».

tuzionalmente garantito, lo strumento estremo di tutela è costituito dalla teoria dei controlimiti, elaborata dalla Corte costituzionale a partire dagli anni sessanta, in base alla quale l'apertura al diritto dell'Unione Europea non è incondizionata, ma conosce il limite del «rispetto dei diritti fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona umana»⁷⁴.

Secondo questa teoria, la Consulta è giunta ad affermare che, se spetta al giudice ordinario il compito di rilevare le ipotesi di contrasto del proprio diritto con quello comunitario, avvalendosi, se del caso, dell'ausilio della Corte di giustizia tramite il ricorso in via pregiudiziale, «ciò non implica, tuttavia, che l'intero settore dei rapporti fra diritto comunitario e diritto interno sia sottratto alle competenze della Corte costituzionale: la legge di esecuzione del Trattato Cee, infatti, è soggetta al sindacato della stessa Corte per quanto riguarda l'eventuale contrasto di disposizioni di diritto comunitario con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale o con i diritti inalienabili della persona umana»⁷⁵. Pertanto, la soluzione dei «contro limiti» potrebbe essere utile non in termini assoluti, ma in quanto strumentale all'apertura, su basi diverse, di un nuovo processo negoziale politico che dia vita a soluzioni derivanti da scelte democratiche degli Stati membri⁷⁶.

Il controllo che la Corte costituzionale si riserva di compiere appariva funzionale a tutelare i diritti fondamentali dei cittadini in un contesto, quello delle origini della Comunità europea, poco attento a essi. Gran parte dei giuristi italiani vi hanno fatto riferimento, sempre però guardando a essa come un rimedio di *extrema ratio*⁷⁷. In un recente caso che ha investito il

⁷⁴ Con la sentenza 98 del 27 dicembre 1965, la Consulta riconosce l'esistenza di un nucleo di norme costituzionali non comprimibili dalle norme comunitarie. Inoltre, vedi il caso Frontini, sentenza 183 del 27 dicembre 1973, in *Foro Italiano*, I, 1974, p. 314; Corte Cost., n. 168 dell'8 aprile 1991, in *Foro Italiano*, I, 1992, p. 660. In dottrina, vedi Cartabia (1995), pp. 213-ss., e Cartabia, Weiler (2000).

⁷⁵ Di recente, per una ricostruzione dell'evoluzione della giurisprudenza in materia, vedi Villani (2008).

⁷⁶ Vedi Carabelli (2009), p. 201; in senso parzialmente diverso vedi Lassandari (2009), il quale non è convinto «dell'opportunità e proficuità di impostazioni che cerchino di sottrarsi a un confronto con il nuovo scenario socio-economico, caratterizzato da un'interazione sovranazionale (europea e mondiale), per "ripiegare" appunto nel consolante e apparentemente riparato ambito nazionale: senza escludere, in taluni casi limite, la possibilità di fare proprio pure questo approccio, lo si ritiene nel complesso e in prospettiva inadeguato».

⁷⁷ Da ultimo, Rusciano (2009).

Consiglio di Stato, questo ha affermato che dinanzi a un diritto fondamentale solo la Corte costituzionale poteva essere chiamata a operare un bilanciamento, e che un'eventuale pronuncia della Corte di giustizia non avrebbe mai potuto modificare questo assetto⁷⁸. Tuttavia, parte della dottrina costituzionalista è scettica di fronte a questo strumento, anche in considerazione del fatto che la Dichiarazione allegata 17 al Trattato di Lisbona stabilisce che «il diritto dell'Unione prevale sul diritto degli Stati membri»⁷⁹.

Il problema della tutela dei diritti fondamentali dell'ordinamento nei confronti dell'intervento delle istituzioni comunitarie non si è posto solo in Italia. Nel giugno del 2009, la Corte costituzionale tedesca si è pronunciata sul Trattato di Lisbona, aprendosi verso l'integrazione dell'Unione Europea, ma al tempo stesso riaffermando l'esistenza di un nocciolo duro di identità costituzionale cui i cittadini tedeschi non sono disposti a rinunciare⁸⁰. Anche

⁷⁸ Sentenza Federfarma, Consiglio di Stato, 8 agosto 2005, n. 4207.

⁷⁹ Alcuni autori sottolineano come l'applicabilità di tale teoria è preclusa da ragioni giuridiche, quali la determinazione dell'oggetto, della portata e degli effetti della valutazione, oltre che politiche: così Celotto, Cartabia (2002).

⁸⁰ È il cosiddetto «Lissabon Urteil». Il 30 giugno 2009 la Corte costituzionale federale tedesca (Bundesverfassungsgericht) ha pronunciato la sentenza riguardante la compatibilità con la Costituzione tedesca (Grundgesetz) della legge di ratifica del Trattato di Lisbona, della legge di accompagnamento e delle norme sui poteri delle istituzioni tedesche. Secondo tale sentenza, il principio democratico non impedisce alla Germania di aderire a una comunità internazionale, organizzata a livello sovranazionale. Ciò tuttavia a condizione che siano garantiti la legittimazione e l'influenza proveniente dal popolo. I compiti del Bundestag non possono venire svuotati: affinché venga mantenuta la legittimazione conferitagli dalle elezioni, i compiti e i poteri di peso sostanziale devono rimanere al Bundestag. Le norme che l'ordinamento giuridico tedesco stabilisce a favore della diretta validità e applicazione del diritto comunitario devono definire in modo sufficientemente determinabile i diritti trasferiti e il programma di integrazione voluto. Un potere generalizzato, quindi, sarebbe inammissibile. 15) «1) La Legge fondamentale può essere modificata solo da una legge che modifichi o integri espressamente il testo della Legge fondamentale stessa. In caso di trattati che hanno per oggetto una disciplina di pace, la preparazione di una disciplina di pace o l'abolizione di un regime di occupazione, oppure che sono conclusi per servire alla difesa della Repubblica federale, al fine di chiarire che le disposizioni della Legge fondamentale non sono di impedimento alla conclusione e all'attuazione dei trattati, è sufficiente un'integrazione al testo della Legge fondamentale che si limiti a detta chiarificazione. 2) Una tale legge necessita dell'approvazione dei due terzi dei membri del Bundestag e dei due terzi dei voti del Bundesrat. 3) Non è consentita alcuna modifica della presente Legge fondamentale che riguardi l'articolazione della Federazione in Länder, il principio della partecipazione dei Länder alla legislazione o i principi enunciati agli articoli 1 e 20». Per un primo commento nella dottrina tedesca, vedi

il Conseil constitutionnel francese si è riservato la possibilità di vagliare la validità del diritto dell'Unione Europea mediante il giudizio sulle leggi di trasposizione di direttive comunitarie, affermando la prevalenza delle disposizioni costituzionali su quelle comunitarie in caso di contrasto tra le stesse⁸¹.

Il dibattito è più ampio e coinvolge anche la natura della Corte di giustizia, la quale, a oggi, non è una Corte costituzionale⁸²: risulta quindi necessario riflettere se essa sia il soggetto più adatto a compiere bilanciamenti tra i vari diritti⁸³. Pertanto, il vero passaggio decisivo può essere segnato da una cooperazione e da un dialogo fra le varie Corti: occorre guardare in modo differente alla teoria dei «contro limiti», quale strumento attraverso il quale mantenere aperto un dialogo con l'ordinamento dell'Unione Europea⁸⁴, come a una «cerniera nei rapporti fra l'Unione Europea e i 27 Stati membri» (Celotto, Groppi, 2004).

Oltre la cooperazione⁸⁵, in termini più generali il futuro dei diritti sociali in Europa resta ancora incerto fra un approdo minimale, che ne circoscrive la funzione a mere misure di salvaguardia degli standard di protezione assi-

Halberstam, Möllers (2009). Di recente, un esempio della giurisprudenza tedesca che riporta a un equilibrato dialogo fra le Corti nazionali e quella di Lussemburgo, richiamandosi ai concetti di cooperazione e margine di tolleranza, nonché l'esplicita raccomandazione di esperire il rinvio pregiudiziale prima di pervenire allo «scontro» tra gli organi giurisdizionali, è da rinvenire nella pronuncia del Bundesverfassungsgericht nel caso Honeywell (6 luglio 2010), reperibile in www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs_20100706_2bvr266106.html; per un commento, vedi Fontanelli (2010).

⁸¹ Conseil constitutionnel, sentenza 496 del 10 giugno 2004.

⁸² Sulla capacità di intervenire da parte della Corte di giustizia in tema di diritti fondamentali, si riprendono le parole riportate in un saggio di Mancini, uno dei giudici della Corte di giustizia di un tempo, che richiama le parole di Cappelletti: «[I giudici della Corte di giustizia] rivendicando per se stessi la capacità di fare quello che i padri fondatori non avevano neanche lontanamente pensato di fare, e ciò che le strutture politiche della Comunità non provano neppure a intraprendere, questi tredici ometti sconosciuti alla maggior parte dei 320 milioni di cittadini della Comunità, privi di potere politico, di carisma e di legittimazione popolare, hanno scritto una pagina davvero unica nella storia del diritto», ora nella raccolta di Mancini (2004).

⁸³ Vedi Ballestrero (2008), la quale ritiene che le prospettive future, salvo cambiamenti, saranno negative, dato che la Corte «affonderà i suoi piedi nella nostra Costituzione».

⁸⁴ Vedi Cartabia (1995), pp. 129-ss., la quale vede le affermazioni delle Corti costituzionali come «luogo di occasione e collaborazione» per la tutela dei valori fondamentali.

⁸⁵ Definite anche «tecniche del dialogo nascosto tra Corti costituzionali nazionali e Corte di giustizia», così Martinico (2009).

curati negli Stati membri – in difficoltà rispetto alle pronunce della Corte di Lussemburgo – e un approdo più ambizioso, che li assume come motore delle politiche sociali dell'Unione per il futuro dell'integrazione europea⁸⁶.

Si gioca così una partita decisiva per il futuro dell'integrazione dell'Unione Europea, anche dal punto di vista sociale. Non solo perché i destini di essa appaiono stretti fra la salvaguardia di un nucleo di garanzia di funzioni e di riequilibrio socioeconomico, inseparabili dalla «statualità» e dalla fisionomia dello Stato novecentesco, e il quadro dei principi della costituzione economica dell'Unione.

Pertanto, la questione dei diritti sociali, tra i quali la libertà sindacale e la negoziazione collettiva, al cui interno si «sfidano» le prestazioni transnazionali di servizi e di lavoro, tra competitività e garanzia contro il dumping sociale, pone di fronte a un'alternativa, quindi, che è centrale per la configurazione del completamento del processo di integrazione europea nel rispetto del radicamento territoriale degli istituti della solidarietà sociale⁸⁷.

6. Per non concludere: nel frattempo, a Bruxelles

Nel susseguirsi degli eventi più recenti nel campo dell'Unione, due sono stati i momenti d'attenzione particolare per vicende riguardanti il mondo del lavoro e le relazioni industriali: il Consiglio europeo di primavera (24-25 marzo), che ha dato il via libera a un pacchetto di misure volto a preservare la stabilità finanziaria della zona euro e a rafforzare la governance economica, e la Conferenza europea di questa estate, svoltasi a Bruxelles (27 giugno), nella quale il commissario Laszlo Andor è intervenuto sulla materia del distacco e le sue possibili riforme.

Nel Consiglio di marzo è stato approvato da una parte dei paesi membri e da alcuni paesi entrati il Patto Europlus⁸⁸: impegna i sottoscrittori ad adottare tutte le misure necessarie per stimolare la competitività e l'occupazione, concorrere ulteriormente alla sostenibilità delle finanze pubbliche e rafforzare la stabilità finanziaria. In sintesi, il Patto associa la definizione di obiettivi

⁸⁶ Vedi Giubboni (2003).

⁸⁷ In proposito, vedi Neumann (1973).

⁸⁸ Consultabile in <http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st00/st00010.en11.pdf>; vedi anche la nota 13 riguardante l'Atto per il mercato unico, presentato ad aprile 2011.

comuni, impegni temporali concreti e alcune novità sul controllo a livello politico. Sul fronte dell'occupazione, impegna gli Stati membri a valutare i progressi in base a precisi indicatori, come tassi di disoccupazione giovanile e di lungo periodo, tassi di attività. Ogni paese sarà responsabile degli interventi specifici che sceglierà per stimolare l'occupazione, ma dovrà agire nell'ambito delle seguenti priorità, tra occupazione, competitività e produttività: la promozione della flex-security nel mercato del lavoro; la riduzione del lavoro sommerso e l'aumento della partecipazione al mercato del lavoro; l'apprendimento permanente; assicurare un'evoluzione dei costi in linea con la produttività, nel rispetto delle tradizioni nazionali di dialogo sociale e relazioni industriali; riesaminare gli accordi salariali e, laddove necessario, il grado di accentramento del processo negoziale e i meccanismi d'indicizzazione, nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali nella negoziazione dei contratti collettivi.

Nel corso della Conferenza svoltasi a Bruxelles il 27 giugno⁸⁹, il commissario europeo all'Occupazione, agli affari sociali e all'inclusione, l'ungherese Laszlo Andor, ha riconosciuto i problemi avuti con l'attuazione della direttiva 96/71/Ce, alla luce del problematico «diritto vivente» giurisprudenziale, nel bilanciamento tra diritti sociali e libertà economiche. Andor, dopo una rapida ricognizione del quadro d'insieme («*Economic aspects and impact*») ha anticipato che nel corso del 2011 potrebbero essere varate due misure legislative, vale a dire un nuovo regolamento e una rettifica della normativa sul distacco.

Con riguardo al primo intervento, questo nuovo regolamento si affiancherebbe alla direttiva di 15 anni fa: il modello sarebbe il regolamento 2679/98 già menzionato, il cosiddetto «Monti I». Il nuovo «Monti II», sull'onda del documento elaborato dall'ex commissario Mario Monti (2010) circa un anno fa, dovrebbe chiarire con quali modalità le organizzazioni sindacali possono esercitare il diritto di sciopero nel caso di operazioni transnazionali, senza «fare retrocedere la giurisprudenza comunitaria» e convalidando «che il diritto, o la libertà di sciopero, non dovrebbe essere un mero slogan o una metafora legale»⁹⁰.

⁸⁹ Consultabile in <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/478&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>

⁹⁰ Espressamente: «ispirato dal regolamento cd. Monti I nel settore della libera circolazione delle merci, il nuovo strumento legislativo chiarirebbe fino a che punto i sindacati possano utilizzare il diritto sciopero in caso di operazioni transnazionali, senza contraddire la giu-

Sono molteplici gli aspetti che tale nuovo strumento dovrebbe chiarire: a) il riconoscimento del ruolo centrale delle parti sociali nel prendere iniziative per proteggere i diritti dei lavoratori, compreso il diritto di sciopero; b) il rilievo del ruolo decisivo dei tribunali nazionali nell'applicazione della direttiva rispetto ai casi concreti; c) l'introduzione di una clausola che contempra l'obbligo d'informazione e di notifica per quelle situazioni che comportino un danno grave all'occupazione o creino disordini sociali negli Stati membri interessati; d) i chiarimenti sia sul periodo massimo di tempo durante il quale un lavoratore può essere distaccato in un altro Stato membro sia sull'orario lavorativo.

Come secondo intervento, la Commissione intende approvare anche una rettifica della normativa del 1996, con l'obiettivo di fare rispettare i differenti modelli e le tradizioni di dialogo sociale e di relazioni industriali oggi esistenti in Europa («*Enforcement directive*»)⁹¹.

Riferimenti bibliografici

- AA.VV. (2006), *Rappresentanza collettiva dei lavoratori e diritti di partecipazione alla gestione delle imprese*, Atti delle giornate di studio Aidlass, Lecce, 27-28 maggio 2005, Milano, Giuffrè.
- Alaimo A., Caruso B. (2010), *Dopo la politica i diritti: l'Europa «sociale» nel Trattato di Lisbona*, in WP C.S.D.L.E. «Massimo D'Antona», INT – 82/2010.
- Alaimo A (2009a), *Il coinvolgimento dei lavoratori nell'impresa: informazione, consultazione, partecipazione*, in Sciarra S., Caruso B. (a cura di), *Il lavoro subordinato*, in Ajani G., Benacchio G.A. (diretto da), *Trattato di Diritto privato dell'Unione Europea*, V, Torino, Giappichelli, pp. 689-ss.

risprudenza dell'Unione Europea. Sarebbe la conferma che il diritto, o la libertà di sciopero, non dovrebbe essere un semplice slogan o metafora legale».

⁹¹ Nel momento in cui si stava chiudendo questo contributo, nelle prime settimane del 2012 è circolata una bozza di regolamento cd. Monti II (*Proposal for a Council Regulation on the exercise of the right to take collective action within the context of the economic freedoms of the single market, in particular the freedom of establishment and to provide services*), che si può leggere alla pagina <http://www.cgil.it/DettaglioDocumento.aspx?ID=18358> assieme alle osservazioni critiche di G. Orlandini, A. Allamprese (2012), *La proposta di Regolamento Monti II*, Cgil Segretario per l'Europa - Ufficio giuridico e vertenze legali, Roma, 5 febbraio 2012.

- Alaimo (2009b), *La nuova direttiva sui comitati aziendali europei: un'occasione per ripensare la partecipazione dei lavoratori in Italia?*, in WP C.S.D.L.E. «Massimo D'Antona», INT – 69/2009.
- Ales E. (2007), *La contrattazione collettiva transnazionale tra passato, presente e futuro*, in *Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali*, pp. 541-ss.
- Amoroso B. (2009), *Dumping sociale e integrazione europea*, in Andreoni A., Veneziani B. (a cura di), *op.cit.*, p. 74.
- Andreoni A., Veneziani B. (a cura di) (2009), *Libertà economiche e diritti sociali nell'Unione europea*, Roma, Ediesse.
- Arrigo G. (2003), *Informazione e consultazione dei lavoratori nel nuovo diritto sociale comunitario*, in Guarriello F., Leonardi S. (a cura di), *Globalizzazione e relazioni industriali. Consultazione dei lavoratori nelle imprese transnazionali*, Roma, Ediesse, pp. 60-ss.
- Balandi G. (1993), *L'informazione nei rapporti di lavoro e sindacali*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 2, pp. 739-ss.
- Ballestrero M.V. (2008), *Le sentenze Viking e Laval: la Corte di giustizia «bilancia» il diritto di sciopero*, in *Lavoro e Diritto*, 1, pp. 391-ss.
- Bercusson B. (2007), *The Trade Union Movement and the European Union: Judgment Day*, in *European Law Journal*, 3, p. 283.
- Berta G. (2010), *Eclisse della socialdemocrazia*, Bologna, Il Mulino.
- Bethoux E. (2008), *Le comité d'entreprise européen: un acteur de la responsabilité sociale de l'entreprise*, in *Revue de l'IREES*, 2, p. 87.
- Biagi M. (2001), *Towards a European Model of Industrial Relations? Building on the First Report of the European Commission*, The Hague, Kluwer.
- Biagi M. (2000), *La Direttiva Cae dopo sei anni: il successo di un nuovo modello?*, in *Diritto delle Relazioni Industriali*, 3, p. 507.
- Blanke T. (2010), *La rifusione della direttiva Cae: il punto di vista tedesco*, in *Rivista Giuridica del Lavoro*, 2, p. 356.
- Bronzini G. (2010), *Il modello sociale europeo*, in Bassanini F., Tiberi G. (a cura di), *Le nuove istituzioni europee. Commento al Trattato di Lisbona*, Bologna, Il Mulino, p. 128.
- Bronzini G. (2009), *Diritto alla contrattazione collettiva e diritto di sciopero entrano nell'alveo protettivo della Cedu: una nuova frontiera per il garantismo sociale in Europa?*, in *Rivista Italiana di Diritto del Lavoro*, 4, pp. 975-ss.
- Carabelli U. (2009), *Europa dei mercati e conflitto sociale*, Bari, Cacucci, pp. 195-ss.
- Carinci F., Pizzoferrato A. (a cura di) (2010), *Diritto del lavoro dell'Unione Europea*, in Carinci F. (diretto da), *Diritto del lavoro. Commentario*, Torino, Utet Giuridica.

- Cartabia M. (1995), *Principi inviolabili e integrazione europea*, Milano, Giuffrè.
- Cartabia M., Weiler J.H.H. (2000), *L'Italia in Europa. Profili istituzionali e costituzionali*, Bologna, Il Mulino, p. 217.
- Caruso B. (2010), *I diritti sociali fondamentali dopo il Trattato di Lisbona (tanto tuonò che piovve)*, in WP C.S.D.L.E. «Massimo D'Antona», INT – 81/2010, p. 13.
- Caruso B. (2009), *Diritti sociali e libertà economiche sono compatibili nello spazio europeo?*, in Andreoni A., Veneziani B., *op.cit.*, pp. 119-ss.
- Casale D. (2010), *La direttiva 91/533/Cee sull'obbligo del datore di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto di lavoro e la prova del contratto*, in Carinci F., Pizzoferrato A. (a cura di), *op.cit.*, pp. 508-ss.
- Cella G.P. (2009), *Le sentenze e le relazioni industriali*, in Vimercati A. (a cura di), *op.cit.*, p. 151-ss.
- Celotto A., Cartabia M. (2002), *La giustizia costituzionale in Italia dopo la Carta di Nizza*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 2, p. 4497.
- Celotto A., Groppi T. (2004), *Primaute e controlimiti nel Progetto di Trattato costituzionale*, in *Quaderni Costituzionali*, 4, pp. 868-ss.
- Ciampani A., Gabaglio E. (2010), *L'Europa sociale e la Confederazione Europea dei Sindacati*, Bologna, Il Mulino, pp. 83-ss.
- Comandè D. (2010), *Le dinamiche collettive nello spazio giuridico europeo: il paradigma dell'autonomia*, WP C.S.D.L.E. «Massimo D'Antona», INT – 76/2010.
- Costa A. (2009), *Distacco transnazionale, normativa Durc e autocertificazione della regolarità contributiva*, in *Bollettino Adapt*, 11, 15 aprile.
- D'Antona M. (1998), *Diritto del lavoro di fine secolo: una crisi di identità?*, in *Rivista Giuridica del Lavoro* [ora in Caruso B., Sciarra S. (a cura di), *Opere. Scritti sul metodo e sulla evoluzione del diritto del lavoro. Scritti sul diritto del lavoro comparato e comunitario*, Milano, Giuffrè].
- Etuc (2010), *The Posting of Workers Directive: Proposals for revision – Resolution adopted at the ETUC Executive Committee on 9-10 March 2010*, consultabile in www.etuc.org/IMG/pdf_Resolution-on-Posting-DirectiveEN.pdf.
- Ewing K.D., Hendy Q.C.J. (2010), *The Dramatic Implications of Demir and Baykara*, in *Industrial Law Journal*, 39.
- Fontanelli F. (2010), *All's Well that Ends Honeywell*, 6 settembre, in www.diritti-comparati.it.
- Gestri M. (2003), *Abuso del diritto e frode alla legge nell'ordinamento comunitario*, Milano, Giuffrè, pp. 145-ss.
- Giubboni S. (2003), *Diritti sociali e mercato*, Bologna, Il Mulino, pp. 311-ss.
- Giubboni S. (2012), *Diritti e solidarietà in Europa*, Bologna, Il Mulino, pp. 28-ss.

- Gottardi D. (2010), *Tutela del lavoro e concorrenza tra imprese nell'ordinamento dell'Unione Europea*, in *Giornale di Diritto del Lavoro e Relazioni Industriali*, 4, pp. 563-ss.
- Gottardi D. (2008), *Diritti sindacali e libertà economiche al Parlamento europeo. I nodi del coordinamento sistematico*, in *Lavoro e Diritto*, 3, p. 562.
- Guarriello F. (2005), *Le funzioni negoziali del comitato aziendale europeo tra modello normativo e costituzione materiale: prime riflessioni*, in *Lavoro e Diritto*, 4, pp. 631-ss.
- Guarriello F. (1992), *Ordinamento comunitario e autonomia collettiva. Il dialogo sociale*, Milano, Franco Angeli, p. 65.
- Guarriello F., Leonardi S. (a cura di) (2003), *Globalizzazione e relazioni industriali. Consultazione dei lavoratori nelle imprese transnazionali*, Roma, Ediesse.
- Halberstam D., Möllers C. (2009), *The German Constitutional Court says «Ja zu Deutschland!»*, in *German Law Journal*, pp. 1250-ss.
- Ingravallo I. (2009), *La Corte di Giustizia tra diritto di sciopero e libertà economiche fondamentali. Quale bilanciamento?*, in Vimercati A. (a cura di), *op.cit.*, p. 38.
- Joerges C., Rodl F. (2005), *The «Social Market Economy» as Europe's Social Model?*, in Magnusson L., Strath B. (a cura di), *A European Social Citizenship? Pre-conditions for Future Policies in Historical Light*, Bruxelles, Peter Lang Publishing, p. 125.
- Lassandari A. (2009), *La Corte di Giustizia e il sindacato*, in Vimercati (a cura di), *op.cit.*, pp. 168-ss.
- Lo Faro A. (2008), *Diritti sociali e libertà economiche del mercato interno: considerazioni minime in margine ai casi Laval e Viking*, in *Lavoro e Diritto*, 1, p. 76.
- Lo Faro A. (2007), *La contrattazione collettiva transnazionale: prove di ripresa del dialogo sociale in Europa?*, in *Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali*, p. 551.
- Lo Faro A. (1999), *Funzioni e finizioni della contrattazione collettiva comunitaria*, Milano, Giuffrè, p. 61.
- Lyon Caen A., Sciarra S. (1998), *La Convenzione di Roma e i principi del diritto del lavoro*, in *Quaderni di Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali*, 20.
- Lunardon F. (2010), *Informazione, consultazione e partecipazione*, in Carinci F., Pizzoferrato A. (a cura di), *op.cit.*, pp. 762-ss.
- Mancini G.F. (2004), *La Corte suprema degli Stati Uniti e la Corte di giustizia europea*, in ID, *Democrazia e costituzionalismo nell'Unione Europea*, Bologna, Il Mulino, p. 264.
- Martinico G. (2009), *L'integrazione silente*, Napoli, Jovene, pp. 200-ss.

- Migliorini S. (2008), *Delocalizzazioni di imprese e azioni sindacali secondo la sentenza Viking*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, 3, p. 788.
- Monti M. (2010), *Una nuova strategia per il mercato unico al servizio dell'economia e della società europea. Rapporto al Presidente della Commissione europea José Manuel Barroso*, 9 maggio.
- Napoli M. (a cura di) (2008), *L'impresa di fronte all'informazione e consultazione dei lavoratori (d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 25). Artt. 1-8*, in *Nuove Leggi Civili Commentate*, 4, pp. 843-ss.
- Neumann F. (1973), *Lo stato democratico e lo stato autoritario*, Bologna, Il Mulino, pp. 245-ss (ed. it. a cura di Matteucci N.).
- Nunin R. (2001), *Sindacato in Europa*, Milano, Giuffrè.
- Orlandini G. (2011), *Il recepimento della direttiva sul distacco transnazionale in Italia: l'impatto del caso Laval*, in *Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali*, 3, p. 409.
- Orlandini G. (2009), *Viking, Laval e Rüffert: i riflessi sul diritto di sciopero e sulla autonomia collettiva nell'ordinamento comunitario*, in Vimercati A. (a cura di), *op.cit.*, p. 58.
- Orlandini G. (2008a), *Autonomia collettiva e libertà economiche nell'ordinamento europeo: alla ricerca dell'equilibrio perduto in un mercato aperto e in libera concorrenza*, in *Giornale di Diritto del Lavoro e Relazioni Industriali*, 2, p. 244.
- Orlandini G. (2008b), *Considerazioni sulla disciplina del distacco dei lavoratori stranieri in Italia*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 1, pp. 59- ss.
- Orlandini G., Allamprese A. (2012), *La proposta di Regolamento Monti II*, Cgil Segretario per l'Europa - Ufficio giuridico e vertenze legali, Roma, 5 febbraio 2012.
- Palladino A. (2010), *L'«autonomia» del dialogo sociale europeo nel Trattato di Lisbona*, in AA.VV., *Studi sull'integrazione europea*, 1, p. 161.
- Pallini M. (2008), *Law shopping e autotutela sindacale nell'Unione Europea*, in *Rivista Giuridica del Lavoro*, 2.
- Pallini M., Pedersini R. (2010), *Posted Workers in the European Union*, in *European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions*.
- Petrylaitė D., Woolfson C. (2006), *«Missing in Action»: The Right to Strike in the Baltic New Member States – an Absent EU Competence*, in *International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations*, 2, pp. 439-ss.
- Pizzoferrato A. (2010), *Libertà di concorrenza fra imprese: i vincoli del diritto sociale*, in Carinci F., Pizzoferrato A. (a cura di), *op.cit.*, pp. 190-ss.

- Romagnoli U. (1999), *Per un diritto del lavoro post-industriale e sovranazionale*, in *Lavoro e Diritto*, 2, pp. 209-ss.
- Rusciano M. (2009), *Diritto di sciopero e assetto costituzionale*, in *Rivista Italiana di Diritto del Lavoro*, 1, pp. 65-ss.
- Saccà E. (2010), *Nuovi scenari nazionali del caso Laval. L'ordinamento svedese tra responsabilità per danno «da sciopero» e innovazioni legislative (indotte)*, in WP C.S.D.L.E. «Massimo D'Antona», INT – 86/2010.
- Scarponi S. (2011), *Gli accordi transnazionali a livello di impresa: uno strumento per contrastare il social dumping*, in *Lavoro e Diritto*, 1, pp. 119-ss.
- Sciara S. (2009a), *Transnational and European Ways Forward for Collective Bargaining*, in WP C.S.D.L.E. «Massimo D'Antona», INT – 73/2009.
- Sciara S. (2009b), *Diritti collettivi e interessi transnazionali: dopo Laval, Viking, Ruffert e Lussemburgo*, in Andreoni A., Veneziani B. (a cura di), *op.cit.*, pp. 39-ss.
- Tullini P. (a cura di) (2009), *Lavoro: valore, significato, identità, regole*, Bologna, Zanichelli.
- Veneziani B. (2006), *Il ruolo delle parti sociali nella Costituzione europea*, in *Rivista Giuridica del Lavoro*, 2.
- Verrecchia G. (2010), *I diritti di informazione e consultazione dei lavoratori tra legge e contrattazione collettiva*, in *www.europeanrights.eu* [ora anche in Leonardi S. (a cura di), *La partecipazione dei lavoratori nell'impresa*, Roma, Ediesse].
- Villani U. (2008), *I «contro limiti» nei rapporti tra diritto comunitario e diritto italiano*, in AA.VV., *Studi in onore di Vincenzo Starace*, II, Napoli, Editoriale Scientifica, pp. 1298-ss.
- Vimercati A. (a cura di) (2009), *Il conflitto sbilanciato*, Bari, Cacucci, p. 38.
- Wedderburn of Charlton B. (2008), *Relazioni di lavoro e nuovo capitalismo*, in *Lavoro e Diritto*, 2, p. 347.
- Zoli C. (2008), *I diritti di informazione e di c.d. consultazione: il d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 25*, in *Rivista Italiana di Diritto del Lavoro*, 2, pp. 161-ss.
- Zoppoli L. (2009a), *Questione sociale oggi e nuove regole del lavoro: le sei facce del cubo. Materiali per una discussione*, in Tullini (a cura di), *op.cit.*, pp. 181-ss.
- Zoppoli L. (2009b), *Dopo la Corte di Giustizia, quale futuro per il conflitto collettivo nell'Unione Europea?*, in Andreoni A., Veneziani B. (a cura di), *op.cit.*, p. 219.